



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

ANNO 2018
N. 36 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2019.

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Nome	Carica	Presente/Assente
Visintin Cristina	Sindaco	Presente
Donda Eleonora	Consigliere	Presente
Seculin Ivano	Consigliere	Presente
Sartori Luca	Vice Sindaco	Presente
Filiput Lucina	Consigliere	Assente
Medeot Simona	Consigliere	Assente
Olivo Stefano	Consigliere	Presente
Sartori Matteo	Consigliere	Presente
Ungaro Federico	Consigliere	Presente
Bevilacqua Sergio	Consigliere	Presente
Don Fulvio	Consigliere	Assente
De Biasio Manuela	Consigliere	Presente
Romano Antonella	Consigliere	Presente
Saleppico Paolo	Assessore Esterno	Presente

Presiede il Sindaco, Visintin Cristina

Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan Mitja.

Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2019.

UDITA l'illustrazione del Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è stata fissata all'anno 2015;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO l'art. 1, comma 10, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) con cui modifica l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportando le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole da: «nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
- b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 13, della Legge di Stabilità 2016, il quale stabilisce a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,

indipendentemente dalla loro ubicazione;

- a) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;
- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, quindi esentati, dall'imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art.13, D.L. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, commi 707 e 708 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è concessa la detrazione di euro 200,00.= per unità immobiliare:

- sulle unità immobiliari categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO inoltre che l'Imposta Municipale Propria, non si applica:

- a) ai fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- b) ai fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- d) ai fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- e) ai fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,

indipendentemente dalla loro ubicazione;

- g) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
- h) agli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) alle abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- j) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- k) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- m) agli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- n) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- o) ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 01/08/2014 e s.m.i., con la quale è stato approvato il "Regolamento Imposta Unica Comunale – IUC", che comprende anche la disciplina dell'IMU;

VISTA la propria deliberazione n. 5 del 27.03.2018, e ritenuto di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria o di base.....	0,96 (zerovirgolanovantasei) per cento
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max n.1(una) unità per categorie C2, C6 e C7) e applicazione delle detrazioni di legge. Tali aliquote e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU:.....	0,4 (zerovirgolaquattro) per cento
Aliquota ridotta per aree edificabili:.....	0,76 (zerovirgolasettantasei) per cento
Aliquota ridotta per immobili appartenenti alla categoria D:.....	0,76 (zerovirgolasettantasei) per cento

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), in base al quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ... omissis...”*;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell'art 1, della Legge 27 dicembre 2006;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RICHIAMATA:

- la Legge 27/07/2000, n. 112 “ Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”;
- l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

In assenza di interventi il Sindaco chiede il voto;

Con voti UNANIMI, resi nelle forme di legge, presenti e votanti:

DELIBERA

1. di confermare in conseguenza a quanto in premessa argomentato, le aliquote e le detrazioni I.M.U. (Imposta Municipale Propria) per l'anno d'imposta 2019, come di seguito riportate:

Aliquota ordinaria o di base:.....	0,96 (zerovirgolanovantasei) per cento
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max n.1(una) unità per categorie C2, C6 e C7) e applicazione delle detrazioni di legge. Tali aliquote e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU:.....	0,4 (zerovirgolaquattro) per cento
Aliquota ridotta per aree edificabili:.....	0,76 (zerovirgolasettantasei) per cento
Aliquota ridotta per immobili appartenenti alla categoria D:.....	0,76 (zerovirgolasettantasei) per cento

2. di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;
3. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013;
4. di confermare il valore economico delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell' Imposta Municipale Propria approvato con delibera della Giunta comunale n. 11 del 12/02/2009, come sotto riportato:

VALORI IMMOBILIARI	Valori mercato
Residenziali	Euro 70,00
Lottizzazione (aree soggette a piano urbanistico attuativo)	Euro 35,00
Zona Commerciale	Euro 45,00
Zona Artigianale – Industriale	Euro 35,00

5. di dare atto infine che la presente deliberazione sarà inviata, in via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Con separata votazione UNANIME, palese DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e s.m.i..

* * * * *



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

SERVIZIO TRIBUTI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER
L'ANNO 2019.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Mariano del Friuli, li 18.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GRAZIANO MANZINI



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2019.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Mariano del Friuli, lì 18 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CRISTINA VISINTIN

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to Cristina Visintin

Il Segretario comunale
F.to Bužan Mitja

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

- IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all'albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal 21/12/2018 a tutto il 05/01/2019, ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003.
- NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all'albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 21/12/2018 al 05/01/2019, ai sensi dell'art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003,

Comune di Mariano del Friuli, lì 21/12/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Lucia Bregant

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell'art.1 c.19 della L.R. n.21/2003;
- è divenuta esecutiva in data (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.1 c.15 della L.R. N.21/2003 (nel termine ordinario)

Comune di Mariano del Friuli, lì 21/12/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Giulia Gallo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 21/12/2018

Il Responsabile del Procedimento
Giulia Gallo